



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE

77-1/2023 P.U.

In composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 9.1.2024;
sentite le parti all'udienza del 26.3.2024;
visto l'art. 70, C.C.I.I.;
osserva quanto segue.

Premesso che

- Il sig. TERRANO ROSARIO, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 28.12.2023 ha presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 9.1.2024, previa verifica dell'ammissibilità del ricorso, è stata fissata l'udienza del 26.3.2024 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, non risultano pervenute osservazioni da parte dei creditori in ordine al contenuto del piano proposto;
- all'udienza del 26.3.2024, il ricorrente, unico presente, ha insistito nell'omologa del piano proposto;



- quest'ultimo, in sintesi, ha disposto:
 - il pagamento di complessivi € 59.402,09, mediante il versamento di n. 96 rate mensili di € 618,77;
 - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione per l'importo complessivo di € 5.600,00, di cui € 2.600,00 quale compenso del professionista O.C.C. ed € 3.000,00 a titolo di spese legali della procedura;
 - il pagamento parziale nella misura del 50% delle spese legali della procedura, a titolo di credito privilegiato;
 - il pagamento parziale nella misura del 50% dei creditori chirografari

Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi della documentazione in atti che l'esposizione debitoria invocata dall'istante deriva, essenzialmente, dallo stato di ludopatia di cui il medesimo è risultato essere affetto, con conseguente ricorso a continui finanziamenti per ripianare i debiti in precedenza contratti;
- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo all'odierno ricorrente, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;
- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la



sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;

- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con “*colpa grave, malafede o frode*”;
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento trae origine, principalmente, dalla sindrome del gioco d'azzardo di cui è risultato vittima il sig. Terrano, ed in conseguenza della quale il medesimo, al fine di estinguere i molteplici debiti contratti per il gioco, ha stipulato, nel corso degli anni, diversi finanziamenti (cfr. relazione del professionista O.C.C., in particolare pag. 6); tale situazione, così come descritta tanto nel ricorso quanto nell'analisi esperita dal professionista O.C.C., è stata confermata dalla documentazione allegata, dalla quale emerge che, a partire dal 27.3.2024, il ricorrente ha intrapreso un percorso riabilitativo presso il SERD di Bagheria per “*DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO*” (cfr. allegato n. 7 al ricorso);
- risulta quindi, alla luce di tale ricostruzione, che l'odierno stato di sovraindebitamento nella quale versa il sig. Terrano sia principalmente connesso alla propria dipendenza al gioco d'azzardo, dipendenza trasformatasi, nel corso del tempo, in vera e propria patologia, come attestato dalla documentazione medica prodotta; la stessa, invero, conferma quanto già risultante non solo dal ricorso e dalla relazione del professionista O.C.C., ma altresì dalla certificazione medica rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche SERD AREA 2 di Bagheria, la quale, a fronte dell'accertato stato di disturbo da gioco d'azzardo dell'odierno ricorrente, ha dato atto che il medesimo è attualmente in cura presso la propria struttura a partire dal 27.3.2023;
- ritiene, pertanto, il Tribunale che l'odierno ricorrente, alla luce delle circostanze sopra descritte ed a fronte, in particolare, del percorso dal medesimo intrapreso per superare la propria patologia, appaia meritevoli di accedere alla procedura richiesta, non rinvenendosi in suo capo, atteso il relativo stato di salute come sopra accertato, una condotta riconducibile



alla “*colpa grave*” o alla “*mala fede*”. In materia, invero, come suggerito dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, è opportuno effettuare un distinguo tra due diverse ipotesi: da un lato quella del gioco d’azzardo puro e semplice, dall’altro quella del gioco d’azzardo patologico, intendendosi come tale un disturbo persistente derivante dal gioco e clinicamente accertato. Ebbene, proprio in quest’ultima eventualità, ossia in presenza di una reale patologia comprovata da documentazione medica, è stato in più occasioni affermato non solo che “[...] *la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata [...]*” (cfr. *ex multis* Trib. Torino, 31 dicembre 2018), ma altresì che la meritevolezza del ricorso vada riconosciuta allorché l’interessato, affetto da una vera e propria patologia psichiatrica da ludopatia, la quale ha dato causa al sovraindebitamento, abbia deciso di affrontarla “*sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure*” (cfr. *ex multis* Trib. Cuneo, 19 giugno 2017);

- orbene, nella specie i requisiti sopra descritti appaiono ben presenti; infatti, non solo il sig. Terrano, come già rilevato sopra, ha provato documentalmente la propria condizione patologica, producendo la certificazione medica attestante l’accertamento di un disturbo mentale riconducibile alla ludopatia, ma ha inoltre dimostrato di aver voluto affrontare tale patologia, affidandosi alle cure psicologiche, tutt’ora in corso, dell’Asp di Palermo – SERT Bagheria. Deve conseguentemente escludersi, per i motivi di cui sopra, un atteggiamento gravemente colposo (o addirittura doloso) del debitore, atteso che l’indebitamento del consumatore risulta essere stato determinato da una propria condizione patologica, cui non può, pertanto, associarsi una reale volontà del ricorrente di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (cfr. in tal senso Trib. Milano, 18 ottobre 2017);
- alla luce delle osservazioni che precedono, dunque, atteso anche lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore “onesto ma sfortunato” il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l’accesso alla procedura in esame;

Ritenuto che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 1, lett. c), C.C.I.I.;



- il ricorrente, come analizzato sopra, sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risultano meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il ricorrente risulta titolare di un due cespiti immobiliari siti in Mezzojuso e stimati, complessivamente, in € 51.720,00;
- ebbene, volendo procedere ad un confronto tra il piano proposto ed il risultato potenzialmente realizzabile in ipotesi di liquidazione controllata, risulta che ad oggi, nel caso di omologa del ricorso, la somma destinata ai creditori sarebbe pari a € 56.002,09 (al netto delle spese e del compenso del professionista O.C.C.), da distribuirsi ad ognuno nella misura del 50% del proprio credito; all'opposto, nell'eventualità dell'apertura di una procedura liquidatoria, non solo l'importo concretamente distribuibile ai creditori subirebbe l'alea delle vendite esecutive (con conseguente rischio di vendita dei beni per un valore significativamente inferiore rispetto al prezzo di stima), ma inoltre il ricavato finirebbe col garantire il soddisfacimento di una parte soltanto dei creditori, con conseguente incapienza per i restanti;
- ne discende, quindi, che anche sul piano della convenienza la proposta avanzata, rispetto all'alternativa liquidatoria, appaia senz'altro preferibile rispetto alla seconda, garantendo non solo una somma certa e maggiore rispetto al ricavato ottenibile con la vendita coattiva, ma altresì il pagamento parziale, in misura uguale, di tutti i creditori chirografari;
- in conclusione, dunque, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;

P. Q. M.

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Rosario Terrano, nato a Mezzojuso (PA) il 04.01.1972, ivi residente in Contrada Nocilla, C.F. TRRRSR72A04F184G, nei termini e con le modalità proposte;



dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;

dichiara la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 29.3.2024

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

